

Art 10. PROVA FINALE (RDA, Art. 30, Art. 21 comma 9)

1. Per conseguire la Laurea in Matematica lo studente deve superare una prova finale, che consiste nella stesura di un elaborato originale scritto (tesi) con relativa discussione. La stesura della tesi potrà essere anche in lingua inglese. La prova finale corrisponde a 4 CFU.
2. Allo studente che consegnerà la Laurea in Matematica sarà conferito il titolo di Dottore in Matematica, in virtù del DM 270 del 22/10/2004, Art. 12.
3. Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dal suo piano di studi, esclusi quelli dichiarati in eccesso come non curriculari. In particolare lo studente deve aver superato la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese (v. Art. 4, comma 6).
4. Obiettivo della prova finale è quello di verificare la capacità del laureando di esporre (anche in forma scritta) e di discutere, con chiarezza e padronanza, un argomento di carattere matematico. La scelta del contenuto del lavoro e il suo svolgimento devono avvenire con l'assistenza e sotto la responsabilità di un relatore che concorda con lo studente l'argomento oggetto della prova. Qualora il relatore non sia professore di ruolo o fuori ruolo o ricercatore (fatte salve apposite convenzioni vigenti con CNR o altri enti di ricerca), deve essere riconosciuto come studioso qualificato nella materia con delibera del consiglio del corso di studio. Tale riconoscimento è automatico relativamente a tutti i docenti in pensione. L'elaborato scritto è presentato e discusso di fronte alla Commissione di Laurea, di cui al comma 10.
5. Il contenuto dell'elaborato scritto deve consistere di un numero di pagine limitato (indicativamente attorno alle 15); a tale scopo, può essere basato solo su una parte significativa o ristretta dell'argomento studiato.
Il relatore svolge la normale attività di tutore suggerendo la bibliografia, dando consigli per l'impostazione generale dell'elaborato scritto, segnalando errori ecc..
6. Qualora lo studente scelga di sostenere la prova finale su un argomento matematico attinente ad un'attività di tirocinio svolta, il giudizio finale tiene anche conto, secondo i parametri menzionati al comma 13, del contenuto matematico dell'elaborato.
7. L'impegno complessivo è valutabile mediamente in circa 100 ore di lavoro compresi gli incontri con il relatore.
8. Gli appelli per il conseguimento della Laurea (discussione della tesi e conferimento del titolo) sono stabiliti dal Coordinatore del CcS.
9. Il calendario delle sessioni di laurea prevede sei appelli distribuiti nel corso di ciascun anno accademico. Il CcS si riserva altresì, su richiesta dei candidati, di approvare eventuali appelli straordinari.
Il calendario delle sessioni di laurea è reso pubblico, anche per via telematica, annualmente e almeno due mesi prima dell'inizio della prima sessione.
10. La Commissione di Laurea è costituita da cinque docenti: tre docenti (compreso il Presidente), di norma di diversi settori scientifico disciplinari, che formano la Commissione fissa ufficiale, più il relatore ed un membro esperto.
La Commissione fissa ufficiale deve essere in maggioranza costituita da professori di ruolo, ed è affiancata da almeno un supplente; possono far parte della commissione esperti appartenenti al mondo della professione.
11. La Commissione di Laurea è nominata dal Direttore del DIMA su indicazione del CcS. Il CcS si avvale di un delegato che propone annualmente, sulla base di linee guida fornite dal DIMA, la composizione delle Commissioni di Laurea e la nomina dei membri esperti.
12. Con almeno un mese d'anticipo sull'appello scelto per la prova di laurea, ciascuno studente deve comunicare al delegato del CcS il titolo della tesi e il relatore.

13. L'esame di laurea consiste in una presentazione orale della tesi; la durata prevista è di 20 minuti oltre al tempo per le risposte del candidato ad eventuali domande poste dalla Commissione. Ogni candidato è introdotto da una presentazione del relatore che illustra il lavoro svolto.

Il relatore formula un giudizio in merito ad alcune caratteristiche quali: stile e chiarezza di esposizione scritta, organizzazione e correttezza dell'elaborato scritto, difficoltà dell'argomento, autonomia del candidato.

14. Nel caso di superamento dell'esame di laurea, alla votazione finale concorrono:

- la media dei voti pesata rispetto al totale dei crediti superati ed assoggettati a voto (fatto salvo quanto specificato all'Art.4, comma 4 del presente Regolamento), con l'esclusione del voto ottenuto nel modulo che più influisce negativamente sulla media pesata. Essa è espressa in 110-imi con eventuale arrotondamento.

- la valutazione della tesi (in base ai pareri espressi dai membri della commissione in merito ai seguenti aspetti: abilità del capire, dello scrivere e dell'espone), cui la Commissione può attribuire un punteggio da 0 fino a 6 punti.

15. Lo studente che ha sostenuto esami nell'ambito di accordi di mobilità internazionale, superando almeno il 50% dei CFU indicati nel Learning Agreement, può richiedere l'ulteriore esclusione dal calcolo della media finale dei voti più bassi, corrispondenti al più ai 2/3 dei CFU conseguiti all'estero.

16. La valutazione finale è espressa in centodecimi, e viene formulata dal Presidente sulla base di quanto stabilito al comma 14.

17. Il titolo di Dottore in Matematica viene conseguito con punteggi non inferiori a 66.

Per l'eventuale lode la Commissione può tener conto anche delle lodi conseguite nelle singole votazioni, o anche del tempo impiegato a superare tutti gli esami. L'attribuzione della lode dovrà essere unanime.